Unione Nazionale Cooperative Italiane

ZOOM

Servizio di informazione legislativa, economica e societaria per le imprese cooperative

NUMERO 54 MARZO-APRILE 2013

Sommario

Divieto di somministrazione di lavoro non autorizzato - Esclusione per cooperative sociali socio assistenziali - pag. 2

Ritardi P. A. - Il decreto per i pagamenti alle imprese - pag. 4

IMU E TARES - Nuove specifiche - pag. 7

Società tra professionisti: Il regolamento attuativo pag. 8

Detassazione della Produttività: le nuove modalità di attuazione pag. 11

Diritto Camerale 2013 pag. 13

Fondo di Garanzia PMI - Agevolazioni per le imprese colpite dal Sisma Abruzzo 2009 - pag. 14

Agevolazioni per le imprese colpite da calamità naturali pag. 15

Strumenti di finanziamento per imprese - Cambiali finanziarie e obbligazioni di partecipazione agli utili e subordinate – pag. 17

Società di mutuo soccorso - iscrizione al registro imprese e all'Albo società cooperative - pag. 20

IVA per cassa pag. 23

Nuova deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale pag. 27

Responsabilità solidale dell'appaltatore pag. 30

Sentenza della Corte Costituzionale n. 59, del 25-29 marzo 2013 - Validità CCNL UNCI/CONFSAL - pag. 32

Informazioni pag. 33

Approfondimenti di Zoom pag. 34

Divieto di somministrazione di lavoro non autorizzato - Esclusione per cooperative sociali socio assistenziali -

L'articolo 18 del decreto legislativo 276/2003, attuativo della riforma del mercato del lavoro (C. d. "Legge Biagi"), riconosce **come reato sia l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro**, sia **l'utilizzazione di prestazioni offerte da soggetti non autorizzati o al di fuori dei casi previsti dalla legge.**

La **somministrazione** è lecita solo se effettuata da soggetti autorizzati (agenzie per il lavoro autorizzate) nei casi e con le modalità espressamente disciplinate.

Sulla materia è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza del 21 novembre 2005, n. 41701, che conferma il quadro giurisprudenziale precedente (sentenze n. 41698/2005, n. 2583 e 25726 del 2004).

Il quesito principale sollevato dalla somministrazione di manodopera era la sopravvivenza delle sanzioni penali, in seguito all'abrogazione della legge 1369 del 1960, conosciuta come la disciplina sul "***Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro***".

Sulla base di un consolidato principio di diritto penale, la Suprema Corte ha affermato che **l'intermediazione abusiva e non autorizzata nella fornitura di manodopera continua ad essere punita come reato**.

La Cassazione precisa che la riforma del 2003 ha definito un sistema di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, di ricerca e selezione del personale. Ma quando un imprenditore utilizza prestazioni di lavoratori forniti da terzi, assumendosi però l'organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori e il rischio d'impresa, si realizza una **somministrazione di manodopera, che se priva dei requisiti di legge, resta vietata e penalmente sanzionabile.**

Si evidenzia che tale divieto, come di seguito illustrato, non si applica per le cooperative sociali che svolgono attività socio assistenziali.

Esclusione per cooperative sociali socio assistenziali – Giurisprudenza

Corte di Cassazione – sezione penale - sentenza n. 20758 del 16/6/2006 -

Come specificato, quindi, la fattispecie di appalto di mere prestazioni di lavoro prevista dall'art. 1, L. n. 1369/1960 è solo parzialmente abrogata a opera dell'art. 18, D.Lgs. n. 276/2003, in quanto continua a essere punita come reato l'attuale fattispecie **di somministrazione di lavoro da parte di agenzie non abilitate** e si applica anche la legge speciale n. 67/1993 che prevede un'eccezione al divieto di cui alla L. n. 1369/1960 in caso di esercizio di mera fornitura da parte di **enti senza scopo di lucro** che svolgono **attività socio assistenziali, tra i quali le cooperative sociali**. Questo quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. pen. del 16 giugno 2006 n. 20758.

Il fatto

Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa sociale è stato citato in giudizio per rispondere del reato previsto dal citato articolo 18 del Dlgs 276/2003 (somministrazione non autorizzata di manodopera) per aver fornito alcuni lavoratori ad una Casa di Cura per oltre 500 giornate lavorative senza le necessarie autorizzazioni.

Il Giudice di primo grado, dopo avere evidenziato una continuità normativa tra il contestato reato e quello previsto dall'art. 1 della sopra citata legge n. 1369/1960 (*Divieto di mera fornitura di manodopera*), ha rilevato come la **cooperativa fosse annoverata tra gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività socio assistenziali per i quali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 67 del 1993 non si applica il suddetto divieto di mera fornitura di manodopera.**

In base a tali circostanze il Giudice di merito **ha assolto il presidente della cooperativa perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

Segue a pag. 3

Divieto di somministrazione di lavoro non autorizzato - Esclusione per cooperative sociali socio assistenziali -

Segue da pag. 2

Il ricorso in Cassazione

Contro tale sentenza il procuratore della Repubblica presentava ricorso in Cassazione, richiedendone l'annullamento per difetto di motivazione e violazione della legge, rilevando in particolare che:

- l'esonero dal citato divieto imposto dell'art. 1 della L. n.1369/1960, per le attività socio assistenziali stabilito dalla L. n. 67/1993, vale per il reato di appalto di mere prestazioni di lavoro e non per quello di somministrazione di lavoro senza autorizzazioni;

- in ogni caso la cooperativa sociale ha messo a disposizione di un altro soggetto non i propri soci-lavoratori, ma dei dipendenti-lavoratori.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione **respingeva il ricorso**, precisando che:

⇒ il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. 1 della L. n.1369/1960, si estende anche **alle cooperative ma con un'eccezione che riguarda le attività socio-assistenziali svolte da enti non commerciali e senza scopo di lucro** (art.6-bis L. n.67/1993).

⇒ Il contratto di appalto di mere prestazione di lavoro (vietato senza eccezioni dalla citata legge del 1960) è ad **oggi qualificato** come **somministrazione di lavoro che** è lecita **quando è svolta da agenzie autorizzate e alle condizioni previste dall'art. 20 del D.lgs. n. 276/2003, tendenti ad assicurare la serietà dell'operazione ed a garantire il lavoratore.**

⇒ **La citata eccezione prevista per le attività socio-assistenziali svolte da cooperative sociali senza scopo di lucro è da ritenersi valida anche nell'ipotesi di divieto somministrazione di lavoro di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 276/2003**.

Tribunale di Alessandria - Sentenza 19/07/2010 -

In linea con il sopra citato orientamento della Corte di Cassazione si è pronunciato un Giudice del Tribunale di Alessandria con Sentenza di merito del 19/07/2010.

La questione

Anche in questo caso il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una cooperativa sociale è stato citato in giudizio per il reato di somministrazione non autorizzata di lavoro, per aver fornito tre soci lavoratori ad un istituto di cura privato per lo svolgimento di attività infermieristiche e di ausilio giuridico-economico in favore degli anziani ospiti della stessa casa di riposo per oltre 3.800 giornate lavorative, senza le necessarie autorizzazioni.

La decisione del tribunale

Il Giudice di Merito assolve il Presidente e legale rappresentate della cooperativa **in quanto il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato.**

Anche in questo, in primis, il giudice ha evidenziato una continuità normativa tra il contestato reato di somministrazione di lavoro non autorizzata e il divieto di mera fornitura di manodopera. Quindi ha rilevato come la **cooperativa sia indiscutibilmente tra gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività socio assistenziali per i quali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 67 del 1993 non si applica il suddetto divieto di mera fornitura di manodopera.**

In sostanza, anche secondo la sentenza in commento, sono da escludere dal divieto di somministrazione di lavoro non autorizzato le cooperative sociali che svolgono attività socio – assistenziali.

Resta inteso che per le altre tipologie di cooperative tale divieto permane.

La conoscenza di tali sentenze può essere un valido strumento per le cooperative sociali che svolgono attività socio-assistenziali per "difendersi" da eventuali ispezioni da parte del Ministero del Lavoro, in cui si contesti un reato di somministrazione non autorizzata di manodopera.

Per saperne di più sui temi trattati

www.cortedicassazione.it

Ritardi P.A.
Il decreto per i pagamenti alle imprese

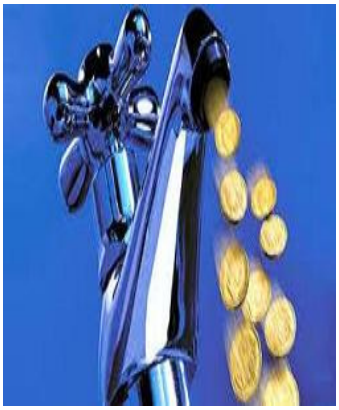

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8-/05/2013 il **Decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013**, che prevede "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*".

Tale decreto, finalmente, rende disponibile lo stanziamento di **40 miliardi di euro**, **nel biennio 2013-2014**, **per il pagamento (almeno parziale) dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, provenienti da fatture o da altra richiesta di pagamento vantati dalle imprese - anche in forma cooperativa - nei confronti della Pubblica Amministrazione**.

Sono di seguito specificate le principali novità introdotte dalla normativa in esame:

Immediato allentamento del Patto di stabilità interno

Si prevede per il 2013 l'esclusione dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale (investimenti già effettuati dalle PA) per un importo di:

- ⇒ **5 miliardi di euro** per quanto riguarda gli enti locali;
- ⇒ **1,4 miliardi** per quanto riguarda le regioni;
- ⇒ **500 milioni** per quanto riguarda le amministrazioni centrali;
- ⇒ **800 milioni** per investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei, necessario a consentire il conseguimento dei target di spesa.

Perché i Comuni e le Province possano beneficiare dei 5 miliardi di euro con i quali viene allentato il Patto di stabilità devono comunicare, entro il **30 aprile 2013**, alla Ragioneria dello Stato gli spazi finanziari di cui hanno necessità per sostenere i pagamenti.

Successivamente, con un decreto da emanare entro il **15 maggio 2013**, il Ministero dell'Economia individuerà l'ammontare degli importi dei pagamenti che ogni ente potrà escludere dal Patto di stabilità.

Ciascun Comune o Provincia può procedere al pagamento immediato di questi debiti maturati sino al 31 dicembre 2012 nei limiti del **13% delle disponibilità liquide presenti in tesoreria al 31 marzo 2013** e comunque non oltre il **50% degli spazi finanziari che intendono richiedere**.

Cassa depositi e prestiti

La Cassa depositi e prestiti diventa l'unico mezzo attraverso il quale il Tesoro anticiperà la liquidità agli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti. Gli enti locali che non saranno in grado di saldare i debiti maturati al 31 dicembre 2012, potranno chiedere alla Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità fissate in un addendum, le anticipazioni di liquidità necessarie, che poi dovranno restituire secondo un piano di rate costanti che potrà protrarsi non oltre i 30 anni.

Sanzioni

Sono previste sanzioni pecuniarie per gli enti locali che senza giustificato motivo, non abbiano fatto richiesta delle risorse per pagare le passività o non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad erogare pagamenti per almeno **il 90% degli spazi concessi**.

Queste infrazioni devono essere rilevate dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti che le deve accertare, su segnalazione del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Le stesse sezioni quindi irrogano, nei confronti dei responsabili dei servizi interessati, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Segue a pag. 5

Ritardi P.A.
Il decreto per i pagamenti alle imprese

Segue da pag. 4

Fondo per il pagamento dei debiti di Regioni, Province, Comuni e SSN

Si prevede l'istituzione nel bilancio dello Stato di un unico Fondo - con dotazione di **26 miliardi di euro** - articolato in tre sezioni dedicate e comunicanti tra loro, **per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di:**

⇒ **Enti locali** (**2 miliardi nel 2013 e 2 miliardi nel 2014**);

⇒ **Regioni** per debiti **diversi da quelli sanitari** (**3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014**);

⇒ **Regioni** per debiti **sanitari** (**5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014**).

Regioni e le Province autonome

Le Regioni e le Province autonome, che non hanno la disponibilità liquida per adempiere ai pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 (diversi da quelli finanziari e sanitari) possono avvalersi di finanziamenti previsti nel sopra indicato Fondo.

Per tale fine entro il **30 aprile 2013,** faranno richiesta al Ministero dell'Economia delle risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere entro il **15 maggio prossimo** le relative ripartizioni.

L'erogazione delle somme è vincolata alla sottoscrizione con il Ministero dell'Economia di un **contratto che regolerà le modalità di erogazione e restituzione di queste somme** nonché **alla presentazione di un piano di pagamento dei debiti per i quali è stata richiesta l'anticipazione di liquidità.**

Debiti Sanitari

In favore sempre delle Regioni viene prevista un'anticipazione di liquidità di **14 miliardi di euro**, che servono a saldare **i debiti sanitari** cumulati al 31 dicembre 2012 di cui 5 miliardi saranno distribuiti entro il **15 maggio 2013** alle Regioni sulla base di determinati dati ancorati proprio al volume del ritardo dei pagamenti dei **debiti sanitari**.

Gli Enti dovranno presentare **un piano dei pagamenti** di questi debiti allegando anche l'elenco dei fornitori che saranno pagati e i rispettivi importi e sottoscrivere un contratto che prevede le modalità di erogazione di queste somme e la successiva restituzione da effettuare entro un **periodo non superiore ai 30 anni**. Anche in questa circostanza, ottenuta l'erogazione, la Regione **dovrà adoperarsi immediatamente per estinguere i debiti indicati nel piano di pagamento**.

Procedure di pagamento

Per il rimborso dei crediti viene data priorità ai crediti **non oggetto di cessione pro soluto** (cessioni in cui il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore) e secondo il criterio **dell'anzianità del credito**.

Si stabilisce che le amministrazioni dovranno **pubblicare i piani di pagamento sui propri siti Internet.**

Inoltre, per **queste procedure non ci sarà bisogno della richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici**, ma sarà **responsabilità diretta dell'amministrazione individuare i soggetti creditori e gli importi da pagare**.

Segue a pag. 6

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Ritardi P.A.
Il decreto per i pagamenti alle imprese

Segue da pag. 5

Impignorabilità e Ricognizione

È stata introdotta la clausola di impignorabilità degli importi anticipati dal suddetto Fondo, per garantire che le somme necessarie per estinguere i debiti commerciali della PA in questione non siano distratte e per assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali dopo il 31 dicembre 2012 non ancora estinti.
In tale contesto tutte le amministrazioni sono chiamate entro il **15 settembre 2013** alla **ricognizione completa dei debiti commerciali scaduti o in scadenza accumulati ancora pendenti e a produrre, senza adempimenti o oneri per le imprese, l'elenco certificato di tutti i debiti ancora da onorare**.
Con la prossima Legge di stabilità per il 2014 verrà programmato il completamento del processo di liquidazione prevedendo gli appositi stanziamenti.

Detassazione cessione dei crediti

Si stabilisce **la semplificazione e la detassazione delle cessioni dei crediti** con la conseguenza che i contratti di cessione dei crediti vantati per somministrazione, forniture ed appalti, che prima scontavano per ogni cessione l'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00 oltre ad una marca da bollo per euro 14,62, **divengono esenti da imposte e tasse**.

ABI

Entro il prossimo 15 settembre, l'ABI dovrà predisporre l'elenco dei debiti ceduti a banche e intermediari finanziari autorizzati dalle imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di tale elenco, si potrà programmare il pagamento, nel corso del **2014,** di tali crediti ceduti con titoli del debito pubblico.

Certificazione

Il decreto prevede che **tutte le Amministrazioni saranno obbligate** ad abilitarsi, entro il **29/04/2013,** alla piattaforma informatica per la certificazione istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (vedi Zoom n. 49 e 50).

Si ricorda che la Piattaforma per la certificazione dei crediti consente ai Creditori della PA di richiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali si devono abilitare su tale piattaforma.
Successivamente, i titolari di crediti potranno presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione dei medesimi abilitandosi sulla piattaforma.
Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'Amministrazione competente attraverso la piattaforma.
La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.

Compensazione debiti-crediti

Si dispone l'allargamento della possibilità di compensare crediti e debiti con la PA. L'opzione già esistente di compensare crediti commerciali certificati con debiti fiscali iscritti a ruolo viene allargata a **debiti fiscali conseguenti ad atti di deflazione del contenzioso tributario (ad esempio, le somme dovute a seguito di accertamento con adesione) nonché ai debiti fiscali derivanti da definizione agevolata delle sanzioni o da acquiescenza all'atto dell'amministrazione finanziaria**.

In questa circostanza il credito vantato dall'impresa deve essere certificato con le modalità indicate nella legge 2/2009 e la compensazione deve essere trasmessa dall'Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica che gestirà il rilascio di dette certificazioni.

Viene inoltre elevata, a decorrere dal 2014, da 516mila euro a **700mila euro la soglia di compensazione orizzontale** prevista dall'articolo 34, comma 1, legge 388/2000 **a seguito della quale è possibile procedere alla compensazione tra crediti e debiti d'imposta e previdenziali.**

IMU E TARES
- Nuove specifiche -

Il Decreto che ha sbloccato i debiti della PA (il D.L. n. 35/2013, citato nell'articolo precedente) contiene anche alcune novità in materia **IMU** (Imposta Municipale propria) e **TARES** (Tassa su rifiuti e servizi).

In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si fa riferimento agli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

IMU

Dichiarazione IMU – modifica dei termini

Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo, l'art. 10, comma 4, del decreto in esame sposta il termine dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, **al 30 giugno dell'anno successivo**.

Delibere comunali di approvazione delle aliquote

Modificati anche i termini di adozione e pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere di approvazione delle **aliquote IMU**, della misura della detrazione e dei regolamenti del tributo.

Viene previsto che, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l'anno in corso entro il **16 maggio**, il versamento della **prima rata** dell'IMU va effettuato in misura pari al **50%** dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La seconda rata, **a saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, deve essere eseguita sulla base delle delibere pubblicate entro il **16 novembre**.

TARES

Si interviene anche in materia del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**Tares**), apportando, per il **solo anno 2013**, alcune modifiche a quanto previsto dall'articolo 14 del D.L, n. 201/2011, stabilendo che:

⇒ i Comuni potranno definire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, con propria deliberazione con l'obbligo di pubblicarle almeno 30 giorni prima della data di versamento;

⇒ i Comuni possono inviare ai contribuenti, per il versamento delle prime due rate, la modulistica di pagamento precompilata e predisposta per la Tares oppure possono inviare comunicazioni sulle le altre modalità di pagamento già in uso;

⇒ la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro (prevista a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni) sarà versata in unica soluzione insieme all'ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale. Non potrà essere aumentata da parte delle Amministrazioni locali e il gettito andrà interamente allo Stato.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Società tra professionisti: Il regolamento attuativo

Finalmente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013 l'atteso Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 del 08-/02/2013, recante il regolamento in materia di **società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico** (vedi anche Zoom n. 51) .

Con l'entrata in vigore di tale provvedimento - ovvero dal 22 aprile prossimo - sarà possibile costituire **Società tra Professionisti anche in forma cooperativa**.

Iter legislativo

La normativa in merito alla società tra professionisti è stata introdotta in una prima fase dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge del 12 novembre 2011, n. 183 – la c.d. "*Legge di Stabilità*" (Vedi il relativo Approfondimento Zoom n. 39) ed è stata poi integrata dal decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 37, il c.d. "*decreto liberalizzazioni*" (vedi Approfondimento Zoom n. 40).

In base a tale impianto normativo si consente la costituzione di **società per l'esercizio di attività professionali** regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, quindi applicabili anche in forma **cooperativa.**

Ciò costituisce l'esito di una complessa e profonda evoluzione dell'ordinamento conclusasi con il definitivo superamento del tradizionale divieto legislativo di esercizio delle attività professionali in forma societaria, contenuto nella legge del 23 novembre 1939, n. 1815 che è stata abrogata dai suddetti provvedimenti.

Si ricorda che la citata Legge 1815/1939, da un lato consentiva l'esercizio associato delle professioni ricorrendo alla figura dello "*studio professionale associato*", ma, dall'altro lato, vietava di costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa dallo studio Associato, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali avessero lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od a terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Prima della definitiva introduzione della nuova disciplina delle società di professionisti, sotto la spinta della normativa Comunitaria, c'erano stati alcuni interventi legislativi che avevano portato alla possibilità di costituzione di:

- ⇒ società tra farmacisti. La titolarità e l'esercizio delle farmacie possono essere attribuiti a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata costituite tra farmacisti iscritti all'Albo. Questo ai sensi dell'art. 7 legge n. 362-/91 - Norme di riordino del settore farmaceutico;

- ⇒ società di professionisti quali soggetti che possono esclusivamente provvedere, nell'ambito degli appalti pubblici, all'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche consulenze, progettazioni o direzione di lavori, valutazione di congruità tecnico economica o di studi di impatto ambientale, costituite ai sensi dell' art. 6 legge n.415/1998 - Modifiche alla legge n.109/94 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (c.d. Merloni – ter, abrogata dal Codice dei Contratti, d.lgs. 163/2006) nella forma di società di persone e di società cooperative, esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi;

- ⇒ società di Ingegneria. Si tratta di società di capitali (società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni) ovvero società cooperative, introdotte con l'art. 17 comma 6, lett. b/Merloni;

- ⇒ una specifica società tra avvocati, con il d.lgs. del 2 febbraio 2001, n. 96, in attuazione alla direttiva 98/5/CE (3);

- ⇒ società di revisione legale, di cui al d.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39.

Tali normative hanno mostrato dei lati lacunosi con evidenti problematiche riscontrate nell'effettiva operatività di tali società.

Segue a pag. 9

Società tra professionisti: Il regolamento attuativo

Segue da pag. 8

L'introduzione della disciplina delle società tra professionisti dovrebbe ovviare a tali lacune apportando novità interessanti nel mondo delle libere professioni.

Si ricordano nello specifico le principali novità introdotte dalla legge di stabilità prima e dal decreto sviluppo.

Requisiti della Società tra Professionisti

Possono assumere la qualifica di ***Società tra Professionisti*** le società il cui **atto costitutivo** preveda:

⇒ l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

⇒ l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

⇒ criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

⇒ le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Caratteristiche

Tali nuove società dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di **Società tra Professionisti**.
- La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
- I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
- La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio **di più attività professionali**.

L. n. 37/2012 - conversione Decreto Sviluppo

Successivamente, la citata legge di conversione del *Decreto Sviluppo* interviene in materia disciplinando, con l'art. 9-bis, che:

⇒ se la Società tra Professionisti assume la forma **cooperativa**, la società deve essere costituita da un numero di soci non inferiore a **tre**;

⇒ in ogni caso **i soci professionisti** per numero e partecipazione al capitale sociale **devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni**;

⇒ il venir meno di tale requisito (senza che si ripristinino le condizioni precedenti entro 6 mesi) rappresenta causa di scioglimento della società con obbligo per i consigli dell'ordine (o collegi) di cancellare la società dall'albo;

Segue a pag. 10

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Società tra professionisti: Il regolamento attuativo

Segue da pag. 9

⇒ la società deve prevedere nell'atto costitutivo la stipula di una **polizza di assicurazione** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

⇒ il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate;

⇒ sono fatti salvi i diversi modelli societari già previsti dall'ordinamento e le associazioni professionali.

Regolamento attuativo

La legge di stabilità ha previsto che sia rimessa ad un regolamento ministeriale, che doveva essere approvato entro il 1° luglio 2012, la disciplina relativa all'esecuzione dell'incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell'utente, all'incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell'ordine.

Dopo un lunga attesa è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 del 08/02/2013.

Il regolamento attuativo prevede:

Obblighi di informazione al cliente

La Società tra Professionisti, al momento del primo contatto con il cliente, deve, anche tramite il socio professionista, informare:

- sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

La società, quindi, deve fornire al **cliente l'elenco dei soci professionisti, indicando i loro titoli e qualifiche professionali**, e quello dei soci di capitale. Il cliente potrà così scegliere uno o più professionisti a cui affidare l'incarico e comunicare la preferenza per iscritto. In mancanza di una scelta, la società potrà affidare l'incarico ad uno qualsiasi dei soci in possesso dei necessari requisiti per l'esercizio dell'attività professionale.

La società è inoltre obbligata a fornire al cliente i nominativi dei collaboratori che supportano il professionista nell'espletamento dell'incarico e di eventuali professionisti che sostituiscono l'incaricato in caso di imprevisti. In entrambi i casi, ricevuta l'informazione, il cliente ha tre giorni per comunicare il suo dissenso.

Incompatibilità

Si dispone che un socio non può partecipare a più società tra professionisti, come già stabilito dalla legge 183/2011, aggiungendo, però, che questa incompatibilità vale anche per i membri di società di tipo **multidisciplinare**.

Si specifica, ulteriormente, che il socio di capitale, i legali rappresentanti e gli amministratori possono far parte di una società professionale solo quando:

Segue a pag. 11

Società tra professionisti: Il regolamento attuativo

Segue da pag. 10

⇒ siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;

⇒ non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

⇒ non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

Iscrizioni

La società deve essere **iscritta al registro delle imprese**, nella sezione speciale riservata alle Società tra Professionisti (STP).

Si specifica che è obbligatoria anche l'iscrizione ad una sezione speciale **dell'albo di appartenenza dei soci professionisti.**

Nel caso di Società tra Professionisti multidisciplinari, l'iscrizione viene eseguita presso l'albo cui fa riferimento l'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della società.

L'albo territoriale a cui iscriversi è quello della provincia in cui ricade la **sede legale** della Società tra Professionisti.

La domanda di iscrizione deve essere rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Diniego d'iscrizione

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto in esame, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della STP i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento in esame, la stessa STP non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di **3 mesi**, che decorre dal momento in cui si e' verificata la situazione di irregolarità.

Regime disciplinare

Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che **è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto**, la STP **risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta**.

Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla stessa STP, **la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.**

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Detassazione della Produttività: le nuove modalità di attuazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, recante le modalità di attuazione delle misure sperimentali per **l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013**.

Risorse

In base all'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012 (la c.d. legge di stabilità 2013 – vedi il relativo Approfondimento Zoom n. 46) sono stati stanziati per la detassazione della produttività **950 milioni** di euro per l'anno **2013** e **400 milioni** di euro per il **2014**.

Modalità

Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, **in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.**

La detassazione si applica esclusivamente al **settore privato** e in esecuzione di **contratti o accordi collettivi,** sottoscritti a livello aziendale o territoriale, da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze operanti in azienda.

Limiti

Il limite di reddito che permette di usufruire della suddetta agevolazione è stato aumentato rispetto al passato, arrivando a **40mila euro** nell'anno **2012** al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva. Si ricorda che precedentemente era prevista la soglia massima di **30 mila euro**.

Relativamente al singolo dipendente, la retribuzione di produttività non deve essere superiore, per l'anno **2013**, a **2.500 euro lordi**.

Casi

Si dispone che, per l'applicazione del regime fiscale agevolato al 10%, le retribuzioni di produttività debbano riferirsi a **voci retributive erogate con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, o, in alternativa, a **voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate**:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologiche.

Procedimenti e monitoraggio

Per consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure in esame e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni contenute nel sopra indicato DPCM, **i datori di lavoro devono provvedere a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del suddetto decreto**.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati.

Entro il **30 novembre 2013** il Governo dovrà procedere, anche sulla scorta di elementi risultanti da tale monitoraggio, ad un confronto con le parti sociali, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione dei contratti e all'effettiva idoneità delle misure volte a conseguire gli obiettivi di incremento della produttività, anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia.

Diritto Camerale 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota n. 261118 del 21/12/2012, stabilisce gli importi del diritto annuale camerale 2013.

Importi

Gli importi fissi rimangono invariati rispetto all'anno precedente e sono i seguenti:

NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA	IMPORTO
Società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi di imprese, società di persone (Snc e Sas), società di capitali (Spa, Srl, Sapa), enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 18 agosto 2000, numero 267, tutti iscritti nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese (RI)	**€ 200**
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del RI	**€ 40**
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero (*ex* art. 9, c. 2, lett. *b*, del d.p.r. 7/12/1995, n. 581) e nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	**€ 110**
Nuovi soggetti iscritti esclusivamente al Repertorio economico amministrativo (REA)	**€ 30**

Scaglioni di fatturato

Per imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese l'importo da versare dovuto si ottiene applicando al fatturato dell'anno 2012 la misura fissa e le aliquote stabilite secondo il seguente schema.

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto
da euro	a euro		
0,00	100.000,00	Misura fissa	**€ 200,00**
100.000,01	250.000,00	0,015%	€ 200,00 + **0,015% della parte eccedente € 100.000**
250.000,01	500.000,00	0,013%	€ 222,50 + **0,013% della parte eccedente € 250.000**
500.000,01	1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + **0,010% della parte eccedente € 500.000**
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + **0,009% della parte eccedente € 1.000.000**
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + **0,005% della parte eccedente € 10.000.000**
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + **0,003% della parte eccedente € 35.000.000**
oltre 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + **0,001% della parte eccedente € 50.000.000 fino ad un massimo di € 40.000**

Per saperne di più sui temi trattati

www.sviluppoeconomico.gov.it/

Segue a pag. 14

Segue da pag. 13

Unità Locali

Si ricorda che, oltre all'importo dovuto per la sede legale, l'impresa deve versare, per ogni eventuale unità locale e/o secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale (fino ad un massimo di 200 euro). Qualora l'impresa abbia sede principale all'estero, l'importo da versare per ciascuna unità locale o sede secondaria dovrà essere di 110 euro.
Le nuove unità locali iscritte nel 2013, appartenenti ad imprese già iscritte, versano un importo pari al 20% degli importi sopra indicati.

Imprese cancellate entro il 31 dicembre 2012

Non sussiste l'obbligo di versamento del diritto camerale per l'anno 2013 nei confronti delle società di capitali o **cooperative in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al **31 dicembre 2012** e presentano la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro **il 30 gennaio 2013**.

Modalità e i termini di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite F24 o direttamente presso lo sportello camerale, il termine di pagamento è quello del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero **entro il 17 giugno 2013**.
Invece tutti i soggetti neo-iscritti al Registro imprese hanno l'obbligo di eseguire il versamento **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione**.

Fondo di Garanzia PMI
- Agevolazioni per le imprese colpite dal Sisma Abruzzo 2009-

Il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto del 29 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, istituisce, nell'ambito del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (vedi anche Zoom n. 10, 22, 33, 42 e 48), una sezione destinata **alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese anche in forma cooperativa** (comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli studi professionali), **con unità locali ubicate nei comuni della regione Abruzzo danneggiati dal sisma dell'aprile 2009**.

Agevolazione

L'Agevolazione consiste in una concessione, a titolo gratuito e per un importo massimo garantito per singolo beneficiario, **fino a 2,5 milioni di Euro**, di garanzie dirette e controgaranzie, con i seguenti limiti:

- ⇒ **Fino all'80% dell'ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di garanzia diretta**;
- ⇒ **90%** dell'importo garantito **dal confidi o da altro fondo di garanzia**, nel caso di controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'**80%** di ciascun finanziamento.

Dotazione finanziaria

Alla Sezione, la cui istituzione è prevista, viene attribuita una dotazione finanziaria di **10 milioni di Euro**.

Termini e modalità

Il fondo di Garanzia, per le citate finalità, può rilasciare garanzie per un periodo di **3 anni** a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in esame ovvero dal **2 febbraio 2013**.

Decorso tale periodo, e quindi a partire dal **03/02/2016**, le risorse eventualmente non impegnate saranno utilizzate per altri interventi del Fondo di garanzia.

Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione sono esaminate con priorità dal Comitato di gestione del Fondo.

Agevolazioni per le imprese colpite da calamità naturali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto del 21 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 45 del 22 febbraio 2012, ha approvato le norme di attuazione del **Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali**, introdotto dalla Legge 225/1992.

Finalità

L'intervento del fondo consiste nella **concessione di Garanzie,** per finanziamenti di durata compresa tra **3 e 15 anni**, finalizzati alla **sostituzione, ricostruzione o riparazione dei beni utilizzati per l'attività di impresa, nonché al ripristino delle scorte danneggiate a seguito degli eventi naturali**.

Garanzia

La garanzia viene concessa **a titolo gratuito fino all'80% dell'importo di ciascun finanziamento**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste normativa comunitaria e del regime 'de minimis'. **L'importo garantito non potrà comunque essere superiore a 200 mila euro per ciascun soggetto beneficiario.**

Le garanzie concesse nei confronti degli **istituti bancari** richiedenti, a beneficio delle imprese danneggiate, **copriranno l'ammontare dell'esposizione per rate insolute, per interessi di mora contrattualmente previsti sulle medesime rate e per la residua quota di capitale a scadere, oltre agli ulteriori interessi di mora, da applicare successivamente alla data di risoluzione del finanziamento, in misura pari al tasso legale vigente tempo per tempo**.

Richiesta

Per richiedere l'intervento della garanzia del Fondo, **gli istituti di credito** dovranno trasmettere al ***Gestore*** (soggetto del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale per la gestione del Fondo);

⇒ le informazioni inerenti le tipologie del finanziamento per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;

⇒ una dichiarazione di impegno ad esaminare le domande di finanziamento e a verificarne la destinazione a ristoro del danno subito.

Le richieste di garanzia potranno essere presentate a decorrere dal **trentesimo giorno** e fino al **diciottesimo mese dalla pubblicazione dell'Ordinanza della Protezione civile** nella quale **sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi naturali calamitosi**, ovvero da eventuali diversi termini che saranno successivamente indicati dal soggetto gestore e dalle istituzioni interessate.

Il gestore dovrà registrare le domande nell'ordine cronologico di arrivo e, in base alle disponibilità finanziarie del Fondo, delibererà la concessione della garanzia a favore del soggetto beneficiario, entro trenta giorni, dandone comunicazione ai **soggetti richiedenti (gli Istituti Bancari)**, nei successivi dieci giorni. I soggetti richiedenti, a loro volta, dovranno informare il **soggetto beneficiario (le imprese)** della concessione della garanzia, pena la sua inefficacia.

Segue a pag. 16

Per saperne di più sui temi trattati

www.sviluppoeconomico.gov.it/

Agevolazioni per le imprese colpite da calamità naturali

Segue da pag. 15

Inoltre gli istituti bancari dovranno comunicare al Gestore, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione della garanzia, la delibera di finanziamento, attestando la persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione della garanzia.

Decadenza

Decorso il termine di **3 mesi**, ovvero in caso di accertamento della perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi, il Gestore comunicherà la decadenza della concessione della garanzia.

Insolvenza

Si specifica che i soggetti richiedenti dovranno in ogni caso segnalare al Gestore l'eventuale **insolvenza del soggetto beneficiario**, pena l'inefficacia della garanzia, e avviare le azioni di recupero, tramite lettera di intimazione e/o diffida e/o risoluzione contrattuale, entro il termine perentorio di **18 mesi dall'inadempimento** costituito dalla prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente.

Liquidazione della Perdita

Decorsi **6 mesi** dall'avvio delle azioni di recupero, senza che il soggetto beneficiario abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, i soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia, dovranno richiedere l'acconto sulla liquidazione della perdita, in misura **non superiore al 50% della perdita presunta**. Gli stessi dovranno presentare anche la richiesta di liquidazione della perdita definitiva entro il termine perentorio di **3 mesi** dalla data di conclusione delle procedure di recupero desumibile dagli atti di chiusura delle medesime.

Si specifica che, la richiesta di liquidazione della perdita, sarà improcedibile nel caso in cui non venga trasmessa al Gestore tutta la documentazione prevista, e i soggetti richiedenti decadranno dalla garanzia qualora non trasmetteranno le integrazioni documentali eventualmente richieste dal Gestore, ovvero non ne giustifichino la mancata produzione, entro il termine perentorio di 6 mesi.

Nel limite massimo di **180 giorni** dal ricevimento della completa documentazione il Gestore dovrà liquidare ai soggetti richiedenti l'importo garantito, rispettivamente, in acconto o a titolo definitivo, nella misura massima deliberata in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo.

Revoca

Il provvedimento di revoca e/o di inefficacia della garanzia per fatti imputabili al soggetto richiedente, comporterà l'obbligo, da parte dello stesso, della restituzione di quanto già liquidato a titolo di acconto e di perdita finale oltre agli interessi e alle maggiorazioni dovute, nonché il versamento, da parte del soggetto beneficiario, di un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo indebitamente fruito.

Strumenti di finanziamento per imprese - Cambiali finanziarie e obbligazioni di partecipazione agli utili e subordinate -

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare **4/E** del 6 marzo 2013, fornisce chiarimenti in merito alle modifiche normative introdotte dall'art. 32 del D.L. 83/2012 (C.d. "Decreto Sviluppo") e dall'art. 36 del D.L. 179/2012 (C.d. "Decreto sviluppo – bis") in tema di agevolazioni al **finanziamento delle imprese** sul mercato dei capitali (vedi a tal proposito gli Approfondimenti Zoom n. 45 e 47).

L'Amministrazione Finanziaria ricorda che, con le citate disposizioni, si consente alle società di capitali, nonché alle **società cooperative** e **mutue assicuratrici** diverse dalle banche e dalle micro-imprese (impresa che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato o un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro) di emettere **cambiali finanziarie e obbligazioni di partecipazione agli utili e subordinate**.

Tale possibilità di emissione titoli è data a condizione che:

⇒ *l'emissione sia assistita da **sponsor** (banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico bancario) - Le imprese che hanno più di 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro), possono rinunciare alla nomina dello sponsor.*

⇒ *l'ultimo bilancio sia assoggettato a **revisione contabile** o sia certificato da **società di revisione iscritta** al registro dei revisori.*

⇒ *I Titoli devono circolare solo fra **investitori qualificati**, così come definiti all'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Banche, SGR ecc.). Questi ultimi **non possono essere soci della società emittente**, né direttamente né indirettamente, neanche per tramite di **società fiduciaria** o **interposta persona.***

Gli sponsor

Lo sponsor ha l'obbligo di mantenere in portafoglio fino alla scadenza una quota dei titoli emessi nella seguente misura:

- una quota non inferiore al **5%** del valore di emissione per le emissioni **fino a 5 milioni di euro**;
- in aggiunta alla quota precedente, un ulteriore **3%** del valore di emissione **eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro**;
- sempre in più rispetto alle precedenti quote, il **2%** del valore di emissione **eccedente i 10 milioni di euro**.

Lo sponsor deve anche facilitare la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione.

Nel caso in cui i titoli non vengano quotati, lo sponsor deve fare una valutazione periodica del loro valore, con cadenza almeno trimestrale.

Lo sponsor deve anche **provvedere a classificare la categoria di rischio dell'emittente**, tenendo conto della qualità creditizia dell'impresa (riferimento normativo: Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 e successive modificazioni).

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it

Segue a pag. 18

Strumenti di finanziamento per imprese - Cambiali finanziarie e obbligazioni di partecipazione agli utili e subordinate -

Segue da pag. 17

In particolare deve fornire aggiornamenti sulla classificazione di rischio almeno trimestrali, e ogni volta che interviene un elemento straordinario.

Le categorie di qualità creditizia della PMI devono essere almeno cinque: ottima, buona, soddisfacente, scarsa, negativa.

Questo giudizio deve incrociarsi con il livello di garanzia (elevata, normale o bassa) delle operazioni garantite.

Cambiali finanziarie

Le PMI che si dotano di tutti i requisiti appena elencati possono emettere cambiali finanziarie così come definite dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43 "Disciplina delle cambiali finanziarie", ma con una differenza: la scadenza deve essere non inferiore a un mese e **non superiore a 36 mesi dalla data di emissione** (mentre la legge 43/1994 prevede una scadenza fra i tre e i dodici mesi).

L'ammontare di cambiali in circolazione ha un limite massimo che corrisponde al totale dell'attivo corrente rilevabile dall'ultimo bilancio certificato.

Le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata. In questo caso, c'è una procedura specifica. L'emittente deve rivolgersi a una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

A questa deve inviare una richiesta con **la promessa incondizionata di pagare** alla scadenza le somme dovute ai titoli delle cambiali (che risultano dalle scritture contabili degli intermediari). La richiesta deve contenere:

- ⇒ *l'ammontare dell'emissione;*
- ⇒ *l'importo di ogni singola cambiale;*
- ⇒ *il numero delle cambiali;*
- ⇒ *l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;*
- ⇒ *la data di emissione;*
- ⇒ *gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3 a 7, del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (quindi indicazione della scadenza, del luogo di pagamento, nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, data e luogo in cui il vaglia è emesso, sottoscrizione dell'emittente);*
- ⇒ *le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, complete di identità del garante e ammontare della garanzia;*
- ⇒ *l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;*
- ⇒ *la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;*
- ⇒ *l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.*

Le cambiali emesse in forma dematerializzata **sono esenti dall'imposta di bollo**, che continua ad applicarsi per i titoli cartacei, nella misura dello **0,01%**, e sulle comunicazioni alla clientela.

*Per emettere le cambiali, **l'impresa deve comunicare i dati sull'emissione entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate** per consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi.*

Segue a pag. 19

Strumenti di finanziamento per imprese - Cambiali finanziarie e obbligazioni di partecipazione agli utili e subordinate -

Segue da pag. 18

Obbligazioni di partecipazione agli utili e subordinate

Viene data la possibilità alle società non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a **36 mesi.**

Regime Fiscale

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo regime fiscale degli interessi percepiti dai sottoscrittori. Per effetto delle varie modifiche intervenute l'imposta sostitutiva del **20%** (in luogo della ritenuta) trova applicazione - a partire dal **26 giugno 2012** - sugli interessi e gli altri proventi derivanti dalle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito e da società per azioni quotate, nonché dalle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da altre società.

Regime di deducibilità degli interessi corrisposti dalle imprese emittenti

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, specifica che viene estesa l'area degli oneri finanziari, precedentemente limitata agli interessi passivi relativi a obbligazioni e titoli similari emessi dai c.d. "grandi emittenti", che sfuggono alla regola che ne subordina la deducibilità, per l'emittente, a un determinato livello del tasso di rendimento effettivo, calcolato al momento dell'emissione.

In particolare, viene previsto che agli interessi corrisposti sulle cambiali finanziarie e sulle obbligazioni e titoli similari, emesse da società con azioni non quotate – negoziate in mercati regolamentati o in sistemi di negoziazione di Paesi comunitari o di Stati aderenti allo SEE inclusi nella white list – si applicano **esclusivamente i limiti di indeducibilità** di cui all'art. 96 TUIR.

Secondo tale articolo, **gli interessi passivi e gli oneri assimilati**, **sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati**. L'eccedenza è deducibile nel limite del **30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.**

Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) del Conto Economico dell'esercizio (articolo 2425 del codice civile) con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dallo stesso C.E..

L'agevolazione è fruibile anche per i titoli non quotati, a condizione che:

a) siano detenuti da investitori qualificati che non partecipino, direttamente o indirettamente, a più del **2% del capitale o del patrimonio della società emittente**;

b) il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Tali condizioni dovrebbero essere espressamente indicate sia nella delibera di emissione che nel prospetto di offerta, o in documenti ad esso equivalenti. Inoltre, l'emittente dovrà acquisire una certificazione nella quale il sottoscrittore attesti di essere in possesso dei predetti requisiti.

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it

Società di mutuo soccorso - iscrizione al registro imprese e all'Albo società cooperative -

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013, ha individuato i criteri e le modalità di iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nella sezione del **Registro delle imprese** relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell`**albo delle società cooperative**.

La norma citata nasce da quanto disposto dall'art. 23 del D.L. n. 179/2012 – il C.d. decreto "sviluppo-bis" (vedi approfondimento Zoom n. 46):

Iscrizione registro imprese

Con il citato Decreto si è disposto che le ***Società di Mutuo Soccorso*** siano iscritte al **Registro delle imprese**, in una nuova sezione "**imprese sociali**" e all'**Albo delle società cooperative,** secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro dello Sviluppo Economico che sono stati di seguito specificati in questo articolo.

Attività e caratteristiche

Si ricorda che si è sostituito l'articolo 1 del decreto regio n. 3818, del 15 aprile 1886, che ancora oggi disciplina le Società di Mutuo Soccorso, con un nuovo articolato che specifica come le stesse **non abbiano scopo di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività**:

a. **erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;**

b. **erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;**

c. **erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;**

d. **erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.**

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi.

Le Società di Mutuo Soccorso, con la modifica dell'art. 3 della citata normativa che le disciplina, possono inoltre promuovere attività di carattere **educativo e culturale** dirette a realizzare finalità di **prevenzione sanitaria** e di **diffusione dei valori mutualistici**.

Le Società di Mutuo Soccorso non possono svolgere funzioni diverse dalle predette, nè possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, tutte le attività sopra menzionate devono essere svolte **nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali**.

Soci

Si dispone che, oltre alle persone fisiche, possono divenire soci **altre Società di Mutuo Soccorso**, a condizione che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società. Inoltre, la possibilità di aderire in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Segue a pag. 21

Società di mutuo soccorso - iscrizione al registro imprese e all'Albo società cooperative -

Segue da pag. 20

Soci sostenitori

E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche.

Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Devoluzione ai fondi mutualistici

Si stabilisce che in caso di liquidazione o di perdita della natura di Società di Mutuo Soccorso, il patrimonio debba essere devoluto **ad altre Società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato**.

Vigilanza – D. Lgs n. 220/2002 (Vigilanza sugli enti cooperativi)

Con il nuovo articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si dispone **l'attività di vigilanza sulle Società di Mutuo Soccorso**.

In particolare, si dispone che le stesse società siano sottoposte alla **vigilanza** del Ministero dello Sviluppo Economico e delle **Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo** alle quali le società in esame aderiscono, sulla base di apposita convenzione.

Oggetto della vigilanza

La vigilanza per tali società ha lo scopo di **accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni sopra esplicitate** (dettate dai nuovi articoli 1 e 2 della L. n. 3818/1886) nonché la loro osservanza in fatto.

Perdita della qualifica

In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono **la perdita della qualifica di Società di Mutuo Soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative**.

Verbale di Revisione

I modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria, tarati sulle specifiche peculiarità delle Società di Mutuo Soccorso, saranno approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Criteri e modalità di Iscrizione registro al imprese

Le Società di Mutuo Soccorso sono tenute all`iscrizione nell`apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle **imprese sociali**, prevista dall`art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006.

Per procedere all'iscrizione, le Società di Mutuo Soccorso sono tenute alla presentazione di un'apposita istanza all'ufficio del registro, al quale deve essere allegata copia **dell'atto costitutivo e dello statuto**.

Segue a pag. 22

Per saperne di più sui temi trattati

www.sviluppoe.gov.it

www.gazzettaufficiale.it

Società di mutuo soccorso - iscrizione al registro imprese e all'Albo società cooperative -

Segue da pag. 21

Le Società di Mutuo Soccorso, inoltre, sono tenute a depositare qualora presenti:

⇒ le eventuali **modifiche** ai suddetti documenti sociali;

⇒ le delibere separate di nomina degli **amministratori e dei sindaci, e le relative modifiche**;

⇒ la delibera di attribuzione della legale **rappresentanza della società**, se non ricompresa nell'atto costitutivo;

⇒ la delibera di istituzione di eventuali **sedi secondarie**;

⇒ la delibera di **scioglimento** della società e di **nomina dei liquidatori**;

⇒ gli atti conseguenti alla fase di **liquidazione**;

⇒ l'istanza di **cancellazione dal registro delle imprese**;

⇒ il **documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale** da redigere applicando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal D.M. 24 gennaio 2008;

⇒ qualsiasi altro atto previsto dalla legge.

Inoltre, le Società di Mutuo Soccorso sono tenute alla presentazione della dichiarazione di inizio attività e l'apertura di unità locali, e loro relative modifiche (con specificazione dell'attività svolta presso le stesse) al REA.

Per procedere all'iscrizione è obbligatorio indicare nella denominazione della società la locuzione: "***Società di Mutuo Soccorso***".

Società esistenti

Le Società di Mutuo Soccorso **esistenti** alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto (20/5/2013), già iscritte in altre sezioni del registro e che risultino conformi alla normativa vigente, **saranno iscritte d'ufficio nella sezione speciale**, dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva – predisposta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – sottoscritta da un amministratore.

Albo società cooperative

Le Società di Mutuo Soccorso saranno, inoltre, tenute all`iscrizione **all`Albo delle società cooperative**, che sarà suddiviso in **tre sezioni**:

1. nella prima saranno iscritte le **società cooperative a mutualità prevalente** di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile;

2. nella seconda saranno iscritte **le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente;**

3. nella terza sezione saranno iscritte le **Società di mutuo soccorso** di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Le disposizioni dettate dal presente decreto diventeranno efficaci decorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dal **20 maggio 2013**.

IVA per cassa

Si ricorda che in base all'art. 32–bis della legge di conversione del decreto n. 83/2012 – Legge n. 134 del 7 agosto 2012 (vedi Approfondimento Zoom n. 45) **l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi** per le operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari **non superiore a 2 milioni di euro**, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Condizioni

L'imposta è comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (limite che tuttavia non si applica qualora il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali).

Il regime per cassa è applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare con modalità che sono state individuate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (emesso in data 21-/11/2012 e di seguito analizzato).

Infine si specifica che sulle fatture emesse in applicazione di tale regime va apposta specifica annotazione.

Esclusioni

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame le operazioni:

- ⇒ effettuate dai soggetti che non utilizzano il regime ordinario di IVA;
- ⇒ poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'IVA applicando l'inversione contabile (riverse charge).

Decreto del Ministero dell'Economie e Finanze del 11/10/2012

Si rammenta, inoltre, che con il **DM del MEF dell'11 ottobre 2012** sono state fornite le disposizioni di attuazione del sopra citato art. 32-bis, in materia di liquidazione IVA per cassa.

Con tale decreto è stato specificato:

Presupposti per l'applicazione della liquidazione IVA per cassa

Possono optare per l'applicazione della liquidazione IVA per cassa i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato - o prevedono di realizzare, nel caso di società neo-costituite - un volume d'affari inferiore **a 2 milioni di Euro**.
Tale volume è determinato considerando sia le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa, sia quelle escluse.

In caso di opzione, l'IVA diviene **esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo**, ed in ogni caso **decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione**, salvo che il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali prima del decorso di detto termine.

Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore

Le operazioni alle quali si applica l'IVA per cassa concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore.
Tali operazioni devono essere computate nella liquidazione periodica relativa al mese/trimestre nel quale viene incassato il corrispettivo, ovvero alla scadenza dell'anno decorrente dal momento di effettuazione dell'operazione.

In presenza di incassi parziali, l'IVA diviene esigibile, ed è computata, nella liquidazione periodica, nella proporzione tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo.

Segue a pag. 24

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate..t

IVA per cassa

Segue da pag. 23

Le fatture emesse in tale regime devono riportare la dicitura "IVA per cassa", con il rimando all'art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n 83.

Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore

Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni/servizi acquistati è esercitato, per il soggetto che ne esercita l'opzione, **a partire dal momento del pagamento del corrispettivo, e comunque decorso un anno dal momento in cui l'IVA diviene esigibile secondo le regole ordinarie**.

In caso di pagamento parziale, il diritto alla detrazione sorge nella proporzione fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo.

Esercizio dell'opzione

L'opzione per l'applicazione e la revoca del regime dell'IVA per cassa sono esercitate secondo modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di seguito specificate).

L'opzione ha effetto dal **1° gennaio dell'anno in cui la stessa si esercita, o dalla data di inizio dell'attività in caso di società neo-costituite**.

Efficacia

Tale disciplina si applica alle operazioni realizzate **a decorrere dal 1° dicembre 2012**.

Si ricorda che per i cessionari/committenti che non hanno optato per l'IVA per cassa, il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell'operazione, anche nel caso in cui, con riferimento alle stesse, il cedente/prestatore abbia optato per l'IVA per cassa.

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21/11/2012

Inoltre, con il **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012** si sono esposti i seguenti chiarimenti in materia:

Finalità

Il regime dell'IVA per cassa ha la **finalità di non far anticipare, al cedente di beni o prestatore di servizi, il versamento dell'imposta, in tutti i casi in cui l'acquirente o il committente non abbiano ancora provveduto a pagare le fatture**.

Opzione e modalità

Tale regime si applica a coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare **un volume d'affari non superiore a due milioni di euro**.

L'opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella dichiarazione IVA (quadro VO) relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione e che il contribuente presenterà nel corso di quello successivo.

Per effetto della scelta, le fatture dovranno riportare l'annotazione che si tratta di operazione con IVA per cassa, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

Efficacia e vincoli

Ad esclusione della fase iniziale ovvero per l'anno 2012, per il quale nel regime potranno ricadere le operazioni **effettuate a partire dal 1° dicembre 2012**, l'opzione ha effetto a partire dal **1° gennaio dell'anno in cui è esercitata** oppure, **in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, dalla data di inizio dell'attività**.

Segue a pag. 25

IVA per cassa

Segue da pag. 24

La scelta di applicarne il regime vincola **il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa per almeno un triennio**.

In ogni caso dal momento del superamento del volume di affari di due milioni di euro si è esclusi dal regime a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Si precisa che **trascorso il triennio la scelta resta valida per ciascun anno successivo, a meno di una *revoca espressa*, da esercitarsi con le stesse modalità previste per l'opzione.**

Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15/02/2013

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 15/02/2013 ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema in analisi, rispondendo ad appositi quesiti in occasione dei consueti incontri con la stampa specializzata.

Cessione del credito

In merito alla cessione di un credito, inquadrabile tra le prestazioni di servizi, è stato posto un quesito per chiarire se la stessa cessione integri di per sé l'esigibilità dell'IVA.

A tal proposito l'Amministrazione finanziaria precisa che la cessione del credito non realizza il presupposto dell'esigibilità dell'IVA in quanto l'incasso del corrispettivo della cessione del credito non è assimilabile al pagamento della fattura dell'operazione originaria.

Quindi in base quanto asserito, il contribuente che trasferisce il credito avrà l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto in quanto è da tale momento che:

- ⇒ **l'IVA** relativa al corrispettivo per la cessione del credito **diviene esigibile**;
- ⇒ L'imposta **viene inclusa, in caso di opzione da parte del cedente, nella liquidazione IVA del periodo**.

Altrimenti, il cedente, che non vuole farsi carico del predetto onere e non intende incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

Quindi, nell'ipotesi in cui un contribuente che adotti il nuovo regime dell'IVA per cassa o compia comunque operazioni con IVA ad esigibilità differita (ad esempio cessioni ad enti pubblici), ceda il proprio credito (pro soluto o pro solvendo), **tale cessione non comporta l'esigibilità dell'IVA in fattura**.

Quest'ultima si verificherà nel momento in cui il debitore ceduto (il cliente) pagherà la somma dovuta al soggetto cessionario.

Resta a carico del soggetto cedente, quindi, l'onere di verificare quando si verificherà detto pagamento.

Pagamento con mezzi diversi dal contante

L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito al momento in cui si considera effettuato il pagamento con mezzi diversi dal contante.

In tale contesto si precisa che nel caso di pagamento mediante ***ricevute bancarie*** o ***bonifico bancario***, assume rilevanza il momento in cui **si consegue l'effettiva disponibilità delle somme**, ossia quando si **riceve l'accredito sul proprio conto corrente**, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l'invio del documento contabile da parte della banca.

Segue a pag. 26

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate..t

IVA per cassa

Segue da pag. 25

Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta ***data disponibile***, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente ***utilizzata***.

In sede di liquidazione periodica, il contribuente dovrà verificare attentamente la data delle fatture incassate risultanti dal proprio estratto conto.

In questo senso il soggetto dovrà dotarsi dell'home banking o avere cura di sollecitare alla banca un pronto invio degli estratti conto periodici.

Note di variazione

Sono stati forniti chiarimenti relativi alla rilevanza delle note di variazione emesse/ricevute dal contribuente che opta per il regime di IVA per cassa.

Sul punto, l'Agenzia precisa che:

⇒ per le **note di variazione in aumento**: il decorso dell'anno (365 giorni), trascorso il quale l'IVA diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della fattura, inizia **dall'emissione della fattura anche per le maggiori somme indicate in note di variazione in aumento emesse successivamente**;

⇒ per le **note di variazione in diminuzione**: se esse vengono emesse **prima che la fattura sia incassata, rettificano direttamente l'imposta dovuta indicata in fattura**. Nel caso in cui le note di variazione siano successive al momento in cui sorge l'esigibilità dell'imposta sulla fattura, l'IVA indicata in diminuzione concorre alla prima liquidazione periodica utile.

Separazione attività

L'Amministrazione si è espressa riguardo l'esclusione di alcune operazioni attive dall'ambito applicativo dell'IVA di cassa, e la conseguente possibilità di separazione delle attività al fine di non subire eccessive penalizzazioni sul fronte della detrazione dell'IVA.

L'Agenzia delle Entrate precisa che il differimento della detrazione dell'IVA al momento del pagamento opera per tutti gli acquisti (comprese le operazioni attive escluse dal nuovo regime) a meno che le operazioni attive/passive escluse dal regime costituiscano attività separate.

Sostanzialmente quindi, non è possibile correlare la detraibilità degli acquisti (ordinaria o per cassa) al fatto che le vendite alle quali si riferiscano sia soggette o meno all'IVA per cassa.

Il contribuente può ristabilire la "simmetria" fra il momento di esigibilità dell'IVA sulle vendite e di detraibilità dell'IVA sugli acquisti, solo se le operazioni attive escluse dal regime per cassa, costituiscono un'attività separata, ai sensi dell'articolo 36 del D.p.r. 633/1972, la quale permetta di adottare una contabilità separata.

Nuova deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2013 fornisce chiarimenti sulle modalità applicative della nuova deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente da utilizzare nelle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRPEF), introdotta dall'art. 2 del decreto legge n. 201-/2011.

La disciplina integra il precedente sistema di deduzione forfetaria dell'IRAP relativa alle spese per il personale e agli interessi passivi indeducibili introdotto, a partire dal 2008, dall'art. 6 del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 (vedi la relativa Analisi su Zoom n. 13) .

Si ricorda che la stessa Agenzia delle Entrate, con la precedente **circolare n. 16/E del 14 aprile 2009**, ha esposto delucidazioni in merito alla citata disposizione contenuta nell'articolo 6 del decreto legge 185/2008.

Destinatari

Sono interessati da tale deduzione sull'imposta sui redditi tutti i soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Dlgs 446/1997 (decreto IRAP), ovvero:

- società di capitali, **società cooperative** e enti commerciali;
- società di persone e imprese individuali;
- banche e altri enti e società finanziarie;
- imprese di assicurazione;
- persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni.

Possono, inoltre, beneficiarne anche gli imprenditori agricoli, le pubbliche amministrazioni e gli enti privati non commerciali per l'attività commerciale eventualmente esercitata, a condizione che procedano alla determinazione della base imponibile secondo la disciplina dell'articolo 5 del decreto IRAP.
In particolare, la fruizione dell'agevolazione è subordinata alla circostanza che siano stati sostenuti costi per lavoro dipendente e/o per interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP.
Il costo sostenuto, di qualsiasi ammontare, deve inoltre rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti. Per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio di esercizio, precisa la circolare, i medesimi costi devono inoltre essere individuati secondo corretti principi contabili.

Determinazione della deduzione

La circolare chiarisce che il riferimento ai costi per interessi passivi e alle spese per il personale dipendente ha natura forfetaria e non è quindi necessario, per la determinazione della deduzione, procedere al calcolo analitico della quota di IRAP riferibile a tali componenti.
La deduzione dalla base imponibile IRES (o IRPEF) deve essere determinata in misura pari al 10% dell'IRAP versata nel periodo d'imposta (articolo 99, comma 1, del TUIR).

L'imposta regionale rilevante per il calcolo della deduzione è, dunque, quella versata nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.
Tenuto conto, inoltre, che la deduzione in parola è riferita all'IRAP che colpisce il costo del lavoro e gli interessi passivi, la circolare chiarisce che se nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, non hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP oneri per il personale e/o per interessi passivi, il versamento non rileva nel calcolo dell'importo deducibile dal reddito.

Periodi di imposta precedenti al 2008

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate nei periodi d'imposta antecedenti al 2008, per i quali risulti ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'articolo 38 del Dpr n. 602-/1973.

Segue a pag. 28

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate..t

Nuova deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale

Segue da pag. 27

Il nuovo sistema di deducibilità analitica dell'IRAP sul costo del lavoro è stato introdotto:

⇒ modificando l'articolo 6, co. 1, del D.L. n. 185-/2008, che continua comunque a trovare **applicazione con riferimento alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati**;

⇒ inserendo nell'articolo 2 del D.L. n. 201/2011 il comma 1-quater 1, in base al quale è ammesso il rimborso delle imposte sui redditi relative alla deduzione spettante a fronte dell'IRAP generata dal costo del lavoro riferibile ai periodi d'imposta per i quali risulti ancora pendente il termine di **48 mesi** previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/73.

La recente circolare n. 8/E del 2013, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di:

A. **fruizione, ai fini delle imposte sui redditi, della deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente**;

B. **presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse**, come disciplinate dall'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

Deduzione analitica

La deduzione analitica, cioè la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, deve essere calcolata al **netto delle deduzioni spettanti** ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Ovvero si tratta delle deduzioni relative **all'INAIL, al cuneo fiscale e ad altre deduzioni da lavoro dipendente** (spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con Contratto di Formazione Lavoro, ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ecc.).
I contribuenti possono far valere la nuova deduzione a condizione che alla formazione del **valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente, e per redditi assimilati** (incluse le indennità di trasferta e gli accantonamenti al TFR).
Per determinare la deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, occorre procedere **al calcolo analitico dell'IRAP afferente alle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni menzionate.**
Si parte da un'imposta IRAP rilevante per il calcolo pari a quella versata nel periodo di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta.
Cioè l'IRAP versata in acconto concorre al calcolo dell'importo deducibile solo e nei limiti in cui rifletta l'imposta effettivamente dovuta.

Al contribuente "a regime" è riconosciuta, riguardo alla deduzione forfetaria del **10%**, la possibilità di dedurre, ai fini IRES e IRPEF:

- la **quota IRAP** commisurata all'ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro **dipendente e assimilato non ammesso in deduzione**;
- il **10% dell'IRAP complessiva versata**, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile **interessi passivi e oneri assimilati indeducibili**.

IRAP versata con ravvedimento o iscritta a ruolo

Per il calcolo della deduzione analitica si può tener conto anche dell'**IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo** di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento, sempreché afferenti alle spese per il personale.
Pertanto, per effetto del versamento nell'anno (N) della maggiore IRAP accertata relativa all'anno (N-2), il contribuente ha diritto ad assumere nell'anno (N) un'ulteriore deduzione, determinata sulla base dei parametri del costo del lavoro e del valore della produzione relativi all'anno (N-2).

Segue da pag. 29

Nuova deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale

Segue da pag. 28

L'IRAP complessiva ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non può in alcun modo eccedere l'imposta complessivamente versata/dovuta.

Perdita fiscale

La deduzione analitica dell'IRAP compete anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta di riferimento sia emerso un risultato negativo, ai fini delle imposte sui redditi. In tal caso, la maggiore perdita derivante dalla deduzione analitica può essere utilizzata in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 8 e 84 del TUIR.

Ad esempio se un soggetto IRES, costituitosi nel 2012 ha riportato nel primo periodo una perdita pari a euro 10.000; ipotizzando che il contribuente sostenga spese per il personale dipendente e abbia, dunque, diritto a una deduzione analitica di 200, la perdita fiscale IRES rideterminata per effetto della suddetta deduzione e compensabile negli esercizi successivi risulterà pari a euro 10.200.

Assumendo un reddito imponibile nel periodo d'imposta successivo (es. 2013) pari a euro 20.000, occorrerà:

- calcolare la deduzione analitica spettante nel periodo d'imposta 2013 (pari a 300);
- compensare il reddito relativo al periodo d'imposta 2013 con la perdita fiscale maggiorata per effetto della deduzione analitica spettante per l'anno 2012.

La perdita è in questo caso integralmente compensabile in quanto realizzata nel periodo d'imposta di costituzione della società (articolo 84, comma 2, del TUIR).

Consolidato fiscale

In presenza di soggetti partecipanti al consolidato fiscale ai sensi degli articoli 117 e seguenti del TUIR occorre differenziare tra i periodi d'imposta antecedenti l'avvio del regime, per i quali ciascuna società è legittimata alla presentazione dell'istanza di rimborso (da inviarsi per via telematica) delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell'IRAP sul costo del lavoro, e il periodo d'imposta d'ingresso nel regime, in considerazione anche dei successivi, per i quali spetta invece al soggetto consolidante procedere alla presentazione dell'istanza di rimborso sulla base degli imponibili rideterminati dalle società consolidate.

Anche queste ultime, a tal fine, presentano istanza di rimborso anche se nella stessa non viene evidenziato alcun importo da rimborsare.

Fusione per incorporazione

Nel caso di fusione per incorporazione con estinzione del dante causa, viene chiarito che spetta all'avente causa presentare istanza di rimborso per conto del soggetto estinto ai fini del rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate ovvero nel caso in cui sia necessario rideterminare le perdite maturate in capo alla società incorporata prima della relativa estinzione.

Fusione con retrodatazione contabile

Nell'ipotesi di fusione con retrodatazione contabile al 1° gennaio dell'anno di riferimento (ad esempio 2012), si consente alla incorporante di utilizzare i versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta precedente (2011) e riferibili alla società incorporata ai fini del calcolo della deduzione analitica a essa spettante.

In tal caso quindi i dati da assumere ai fini del calcolo (ovvero il valore della produzione e il costo del lavoro) sono quelli della società incorporata.

Al contrario, gli acconti della società incorporata relativi all'anno precedente (2011) assumeranno rilievo in sede di presentazione dell'istanza rimborso da parte della società incorporante.

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate..t

Responsabilità solidale dell'appaltatore

Con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore introdotte dall'art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, il C. d. "Decreto sviluppo" (vedi a tal proposito l'approfondimento Zoom n. 45).

Responsabilità solidale

Il citato *decreto sviluppo* è intervenuto nei confronti dei soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. In particolare si è disposto che:

⇒ i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore (e non più, pertanto, il committente imprenditore);

⇒ tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;

⇒ non operi la limitazione temporale della responsabilità (fissata in due anni dalla cessazione dell'appalto dalle disposizioni previgenti).

Esenzioni e obblighi

Affinché venga meno la responsabilità solidale dell'appaltatore, questi deve effettuare un'apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore; a tal fine, viene data all'appaltatore la possibilità di sospendere i pagamenti nei confronti del subappaltatore fino all'esibizione della documentazione che attesti i corretti adempimenti fiscali.

Si prevede altresì che gli atti da notificare al subappaltatore entro un termine di decadenza debbano essere notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

Inoltre si subordina il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi.
Si prevede altresì la possibilità di sospensione dei pagamenti fino all'esibizione dei predetti documenti.

Sanzioni

Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento a carico del committente discendono sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare **da 5.000 euro fino a 200.000 euro**.
In tal caso, ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

Le suddette norme operano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici.

Sono invece escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (ovvero amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e di lavori pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere).

Segue a pag. 31

Responsabilità solidale dell'appaltatore

Segue da pag. 30

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Amministrazione Finanziaria con la citata circolare 2/E precisa la richiamata disciplina sulla responsabilità solidale trova applicazione nei contratti **di appalto intesi nella loro generalità**, quindi non limitatamente a quelli stipulati nell'ambito del settore edilizio.

Esclusioni

Sono escluse dalle citate disposizioni:

⇒ le **persone fisiche** non soggetti IVA, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972;

⇒ le **stazioni appaltanti** di cui all'articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006;

⇒ il ***condominio***, in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR.

Applicazione

La disciplina è valida nel caso di un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

Si precisa, inoltre, che l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula, pertanto, per i contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della disposizione), è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, la disciplina in esame.

Contratti

La normativa in esame è riferita alle sole fattispecie riconducibili ai contratti di appalto, così come definiti dall'articolo 1655 del Codice Civile, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi i contratti di appalto di forniture.

Allo stesso modo, devono ritenersi escluse dalla norma in commento le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d'opera (articolo 2222 cc), il contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti cc), il contratto di subfornitura (legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Certificazione e regolarità

L'Agenzia delle Entrate specifica che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

Relativamente ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore, si precisa che l'attestazione di regolarità va riferita ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria, ma **non** a quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.

Nelle ipotesi in cui l'appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi si specifica che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore/subappaltatore) informi della cessione il debitore (committente/appaltatore).

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.gov.it

Sentenza della Corte Costituzionale n. 59, del 25-29 marzo 2013 - Validità CCNL UNCI/CONFSAL -

La sentenza della Corte Costituzionale n. 59, del 25-29 marzo 2013 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (C.d. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 31/2008, sollevata dal Tribunale di Lucca, in funzioni di giudice del lavoro, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione (Libertà sindacale e autonomia negoziale).

Ciò in quanto lo stesso Tribunale di Lucca ha sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale una norma non conferente rispetto al *thema decidendi* demandato al suo esame, sulle quali l'eventuale declaratoria d'illegittimità non avrebbe incidenza.

La Corte Costituzionale **non entra nel merito dei CCNL UNCI/CONFSAL**, che di conseguenza, secondo i principi di liberta sindacale e autonomia negoziale restano validi, ribadendo, quindi, che **il grado di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali deve essere determinato esclusivamente dal giudice**.

Tale sentenza **non può essere utilizzata, in maniera strumentale, per asserire la mancata validità dei CCNL UNCI/CONFSAL**, ma semplicemente ritiene inammissibile per un mero errore nell'individuazione della norma denunciata, avendo sottoposto a giudizio della Corte di Cassazione una disposizione non pertinente rispetto all'oggetto delle censure.

Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro - Ordinanza 14 aprile 2011

Il giudice, nel considerare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 248/2007 convertito in L.n. 31-/2008 in relazione all'art.39 della Costituzione, **sospende il giudizio** in corso relativo all'impugnazione da parte di una cooperativa della cartella esattoriale INPS avente ad oggetto differenze contributive previdenziali in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato dall'applicazione della norma succitata e da altro CCNL preso a riferimento (*rispetto al CCNL UNCI/CONFSAL applicato dalla coop)*, **disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.**

Argomenta, infatti, il giudice evidenziando:

⇒ i principi di libertà sindacale e di autonomia negoziale sanciti dall'art.39 della Cost. **consentono un regime di pluralismo contrattuale** e non permettono ad una legge ordinaria di conseguire un'efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi, ben potendo coesistere, quindi, distinti contratti collettivi nella medesima categoria che regolino in modo differenziato i rapporti di lavoro degli aderenti alle rispettive organizzazioni stipulanti;

⇒ la non infondatezza circa il dubbio che la disposizione di cui all'art.7 del D.L.n.248/07 estenda l'efficacia del contratto collettivo, per la sua parte normativa, in violazione dei principi di cui all'art.39 Cost., prescindendo la norma in questione "*totalmente da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o meno, da parte del diverso CCNL applicato, dei precetti ex art. 36 Cost*";

⇒ la mancata specifica da parte del C.d. Milleproroghe di un termine temporale di efficacia(*… fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative […]),* pur avendo carattere apparentemente transitorio.

Contributo di Assistenza Contrattuale (0,50%)

La contrattazione UNCI, prevede un contributo a favore dell'Unione Nazionale dello 0.50% per l'assistenza contrattuale da calcolarsi sul monte salari lordo corrisposto ai soci lavoratori e ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente.

Detto contributo (versato tramite il mod.DM10/UniEmens, utilizzando il codice W550, nei modi previsti dalla convenzione INPS/UNCI come specificato nella circolare INPS n. 105-/2003) è spiegabile proprio alla luce della peculiarità della Nostra contrattazione, per la quale l'UNCI dedica impegno e risorse, e che permette alle Nostre Associate di competere in un mercato altamente concorrenziale.

Si ricorda che i servizi dell'Associazione vengono erogati esclusivamente alle cooperative in regola con la contribuzione UNCI:

- ⇨*Associativa*
- ⇨*Revisionale*
- ⇨*Sindacale*

Strumenti operativi a supporto dei CCNL UNCI/CONFSAL

Sono a disposizione delle cooperative gli strumenti operativi pensati dall' UNCI per affermare, qualora ce ne fosse bisogno, la piena legittimità della contrattazione collettiva UNCI e la sua perfetta compatibilità con il sistema giussindacale italiano.

In particolare:

- *il Nuovo Regolamento Interno aggiornato sul piano giuslavoristico e fiscale;*
- *un Vademecum con argomentazioni utili alla singola cooperativa da opporre all'eventuale verbale ispettivo da contestare, in caso di partecipazione ad appalti ed in ogni altra occasione in cui si debba acclarare la legittimità della contrattazione UNCI;*
- *la nota esplicativa sul contenuto del Vademecum;*
- *Il riepilogo giurisprudenziale di tutte le sentenze che avvalorano la contrattazione UNCI/CONFSAL.*

Si ricorda che tali strumenti, come tutti i servizi dell'Associazione, vengono erogati esclusivamente alle cooperative in regola con la contribuzione UNCI che ne facciano esplicita richiesta con una delle seguenti modalità:

***via posta** all'indirizzo della Sede Centrale Unci*
***via fax** al n. 0639375080*
***via mail** a* ufficiostudi@unci.eu

EBUC
Ente Bilaterale UNCI-CONFSAL

Modalità di versamento. In sede di compilazione del modello di versamento "F24", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, dovrà essere indicata la causale "EBUC" esposta nella sezione "*INPS*", nel campo "*causale contributo*", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "*importi a debito versati*". Inoltre nella stessa sezione:

→nel campo "*codice sede*" va indicato il codice della sede INPS competente;

→nel campo "*matricola INPS/codice INPS/filiale azienda*" è indicata la matricola INPS dell'azienda;

→nel campo "*periodo di riferimento*", nella colonna "*da mm/aaaa*" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA.

FO.IN.COOP.
Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua

Riconosciuto con D.M. 9 dicembre 2010 - GU n. 9 del 13-1-2011, con sede in Roma, finanzierà in tutto o in parte i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti , nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Modalità di versamento Per consentire ai datori di lavoro interessati di aderire al nuovo Fondo, é stato istituito il nuovo codice: Fondo Codice adesione FO.IN.COOP - **FOIC** - da valorizzare nell'elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenutonell'elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

Per saperne di più sui temi trattati

www.unci.eu

Riepilogo approfondimenti

1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (*gennaio 2008*)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (*febbraio 2008*)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (*marzo 2008*)
4. Disciplina degli appalti (*aprile 2008*)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (*maggio 2008*)
6. Manovra d'estate (*agosto - settembre 2008*)
7. Impresa Sociale (*ottobre 2008*)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (*novembre 2008*)
9. Decreto "Anticrisi" (*dicembre 2008*)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (*gennaio 2009*)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (*gennaio 2009*)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (*febbraio 2009*)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (*marzo 2009*)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (*aprile 2009*)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (*maggio 2009*)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 *(luglio 2009)*
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 *(ago - set 2009)*
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 *(ago - set 2009)*
19. Ammortizzatori Sociali *(ottobre 2009)*
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 *(dic 2009 - gen 2010)*
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE *(marzo 2010)*
22. Direttiva Servizi *(maggio 2010)*
23. La disciplina degli appalti 2 *(maggio 2010)*
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica *(giugno10)*
25. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 *(giugno 2010)*
26. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (*ago - set 2010*)
27. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (*ago - set 2010*)
28. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (*22 novembre 2010*)
29. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità *(2 dicembre 2010)*
30. Decreto Milleproroghe 2011 *(gennaio 2011)*
31. Legge di stabilità 2011 *(gennaio 2011)*
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe *(15 marzo 2011)*
33. Decreto Sviluppo (giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra "Estiva" 2011 (settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (dicembre-gennaio 2012)
40. Analisi Decreto "Liberalizzazioni" - Conversione in legge (marzo-aprile 2012)
41. Analisi Decreto "Sviluppo e Semplificazione" - Conversione in legge (maggio 2012)
42. decreto "Semplificazioni fiscali e tributarie" - Conversione in legge (giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)

Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via S. Sotero, 32 – 00165, ROMA
Tel: 06/39366729 -
Fax: 06/39375080
e-mail: zoom@unci.eu
Sito Internet: www.unci.eu

L'UNCI ha stipulato con il Sindacato CONFSAL

- CCNL Agricoltura
- CCNL Autotra-sporto
- CCNL Autonoleg-gio
- CCNL C.E.D.
- CCNL Commercio, Distribuzione e consumo
- CCNL Edili e affini
- CCNL Impianti sportivi
- CCNL Personale Artistico
- CCNL Pesca
- CCNL Sanità
- CCNL Pompe e trasporto funebre
- CCNL Multiservizi
- CCNL Scommesse
- CCNL Servizi ad Enti pubblici ed Aziende privati
- Accordo Piani di Avviamento
- CCNL Taxi
- CCNL Turismo
- CCNL Asili nido e Ludoteche
- CCNL Colf e Badanti
- CCNL Cooperati-ve sociali
- Accordo quadro Apprendistato
- Accordo Atipici
- CCNL Vigilanza Privata, Portiera-to e attività di custodia
- CCNL Metal-meccanico e affini